



Sent. n. 137/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente
Marzia de Falco	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74852 R.G. promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di Pascarella Antonella, nata a Caserta il 15.11.1973 e ivi residente alla via Cappuccini n. 32 (PSCNNL73S55B963Z).

Visti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 24.3.2026, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini e il rappresentante del Pubblico Ministero il SPG Flavia Del Grosso.

Fatto

1. Con atto depositato in data 30 ottobre 2025 e notificato ex art. 140 cpc la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale

citava in giudizio Pascarella Antonella per chiederne la condanna, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito o degli Istituti coinvolti della somma di € 445.977,66 a titolo di danno patrimoniale e di € 891.955,32 a titolo di danno all'immagine oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in quanto nella qualità di Direttrice dei servizi Generali ed Amministrativi di una serie di Istituti scolastici del casertano, nel periodo dal 1.9.2016 al 31.7.2019, avrebbe illegittimamente incassato un importo complessivo di euro 445.977,66, somma accreditata su un conto corrente postale alla stessa intestato.

L'attore erariale evidenziava che la prevenuta con una serie di comportamenti volti ad alterare la contabilità scolastica e a contraffare i mandati di pagamento aveva nel tempo distratto in suo favore ingenti somme di danaro destinate agli Istituti scolastici e in alcuni casi a terzi. Nello specifico contestava: la somma di euro 126.741,89, di cui si sarebbe appropriata quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Castel Morrone; la somma di euro 1.630,00, di cui si sarebbe appropriata quale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.) della Scuola Media Statale "G. Pascoli" di Casagiove; della somma di euro 317.605,77, di cui si sarebbe appropriata quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) presso l'Istituto Comprensivo "F. Collecini - Giovanni XXIII" di Caserta.

Per le medesime condotte la prevenuta era stata condannata in sede penale in via definitiva a sette anni di reclusione (sentenza GIP Santa Maria Capua Vetere n. 86 del 17.2.2022, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 17531 del 23.11.2022 e dalla Cass. pen, VI Sez., n. 21986 del 21.3.2023).

Per le predette somme la prevenuta, nella qualità di pubblico procedeva all'incasso di denaro relativo ai mandati di pagamento, omettendo il conseguente versamento nelle casse degli Istituti scolastici o comunque sottraendolo alla pubblica funzione. A titolo esemplificativo l'attore erariale poneva in evidenza il denaro destinato a fondi privati (appartenenti alle famiglie degli alunni), finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa, i fondi del MIUR finalizzati all'ordinario funzionamento amministrativo/didattico concernenti la fornitura di servizi minimi essenziali, i fondi Regionali destinati alla realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, i fondi Strutturali Europei (PONFESR) per il finanziamento di vari Progetti didattici.

Per il suddetto contegno illecito la Procura chiedeva anche la condanna al danno all'immagine, avendo la notizia avuto un significativo clamore mediatico sui quotidiani locali e nazionali, con conseguente lesione dell'immagine della PA, con applicazione del criterio del doppio della somma illecitamente percepita da corrispondersi alternativamente al Ministero dell'Istruzione e del

Merito oppure in favore degli istituti scolastici coinvolti e pari a € 891.955,32 euro, il tutto oltre rivalutazione monetaria, dalla data della dichiarazione di irrevocabilità (21 marzo 2023).

2. La Procura erariale, nella fase preprocessuale, con invito a fornire deduzioni del 25.6.2025 regolarmente notificato, chiedeva ai sensi dell'art. 67 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 28.8.2016 n. 174) alla convenuta di fornire memorie scritte. La parte convenuta non faceva pervenire alcuna conclusione scritta e veniva citata per il presente.

3. Alla pubblica udienza 24.3.2026 la Procura insisteva per l'accoglimento della domanda.

In tale stato la causa passava in decisione.

Diritto

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta perché nonostante la citazione sia stata ritualmente notificata, la stessa non si è costituita in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

2. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità dell'odierna convenuta, nella sua qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di alcuni Istituti scolastici in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dall'appropriazione indebita di somme riscosse nella veste di agente contabile.

3. Si ricorda che la figura dell'agente contabile è prevista e

regolata dal r.d. n. 827/1924 che inquadra la responsabilità in esame tra le obbligazioni restitutorie, modellandola in termini più rigorosi rispetto a quella di tipo amministrativo, in quanto è il contabile a dover provare che l'omesso riversamento delle somme incassate non è imputabile a propria negligenza o volontà.

Nel caso di specie, emerge per tabulas la qualifica di agente contabile di Pascarella ai sensi dell'art. 178 r.d. n. 827/1924 cit., avendo la stessa maneggiato denaro di pertinenza pubblica quale Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e per conto dell'Erario. Ne consegue l'assoggettamento alla disciplina prevista dall'art. 194 secondo cui *“le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna”*.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, mentre sull'attore pubblico incombe l'onere di allegare l'inadempimento “inescusato” della restituzione del denaro, sull'agente contabile grava la prova, contraria e liberatoria, di aver restituito i proventi introitati e di aver regolarmente svolto l'attività

gestoria tramite esibizione dei relativi documenti giustificativi (I Sez. App., sent. n. 208/2010; Sez. Giur. Puglia, sent. n. 746/2010) oppure di non aver potuto riversare quanto riscosso per causa di forza maggiore o per qualsiasi altro fatto determinante la non imputabilità del danno a suo carico (III Sez. App., sent. n. 249/2007; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 246/2020; Sez. Giur. Campania, sent. n. 469/2022).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame le censure mosse dalla Procura attrice si sostanziano nelle gravi omissioni e alterazioni della contabilità della scuola, che hanno consentito alla convenuta di veicolare su un proprio conto corrente ingenti somme di denaro; il che costituisce una evidente violazione degli obblighi dell'agente contabile. Nello specifico dall'indagine ispettiva del Ministero e dalla successiva indagine in sede penale è emerso il seguente meccanismo fraudolento posto in essere dalla convenuta: la contraffazione sui mandati di pagamento delle firme dei dirigenti scolastici succedutisi nella direzione dell'Istituzione scolastica ispezionata; la contraffazione degli ordini di pagamento e delle reversali di incasso; la registrazione in contabilità di false reversali di incasso, mai trasmesse alla banca cassiera degli Istituti scolastici; l'alterazione delle causali degli ordini di pagamento emessi a suo favore, nonché quelle di molteplici reversali di incasso; l'emissione di molteplici mandati di pagamento che presentano un importo difforme tra quelli trasmessi in banca e

quelli registrati in contabilità.

L'esistenza del descritto sistema di alterazione della contabilità della scuola è sufficientemente comprovato, come accennato, dalle risultanze delle indagini del Ministero e dalle indagini penali i cui atti la Procura contabile ha acquisito e dedotto nell'odierno giudizio.

Rilevano, in particolare:

- i n. 40 ordinativi di pagamento disposti dall'Istituto scolastico Coleccini di Caserta nell'arco temporale dall'1.9.2016 al 31.7.2019, in favore della convenuta, la quale, approfittando della sua funzione, ha illegittimamente incassato un importo complessivo di euro 317.605,77, somma accreditata sul conto corrente postale avente n. IBAN IT86Q0760114900001000491678, direttamente intestato proprio a Pascarella;
- la contraffazione sui mandati di pagamento delle firme dei dirigenti scolastici succedutisi nella direzione dell'Istituto "F. Collecini Giovanni" nonché la contraffazione di una convenzione di cassa tra l'Istituto scolastico e la banca BPER;
- nella qualità di D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Castel Morrone, con le medesime modalità riscontrate presso l'Istituto scolastico di Caserta, dal 16.3.2010 al 12.12.2012, la convenuta si era appropriata della somma complessiva di € 78.349,78, di cui € 8.985,00 incassati sul corrente postale IT86Q0760114900001000491678 alla stessa intestato;

- sempre nella qualità di D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Castel Morrone nel 2012 si era indebitamente appropriata delle somme versate in contanti dalle famiglie degli alunni per i costi delle coperture assicurative e per la partecipazione a viaggi di istruzione, per un importo complessivo di € 48,392,11, omettendo il versamento nelle casse dell'Istituto;
- nella qualità di D.S.G.A. della scuola Media statale "G. Pascoli" di Casagiove, sempre con le medesime modalità riscontrate presso l'Istituto di Caserta, in data 16.5.2013, si era appropriata della somma complessiva di € 1.630,00 (v. due mandati di pagamento del 22 e il 23 del 2013).

L'evidenza dei fatti acclarati in particolare in sede penale con la sentenza irrevocabile di condanna ex art. 533 c.p.p. per il reato di peculato, rende palese l'antigiuridicità della condotta, perpetrata in spregio di norme legali e negoziali, rivelandone, altresì, la natura dolosa, desumibile dalla cosciente e volontaria inosservanza dei prescritti obblighi di servizio.

Al riguardo l'art. 651 c.p.p. prevede una deroga al criterio generale dell'autonomia tra il giudizio penale, civile e amministrativo stabilendo che la sentenza penale irrevocabile vincola il giudizio contabile in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo abbia commesso.

Pertanto, non possono in alcun modo essere messi in discussione, in

questo giudizio, i fatti e i comportamenti definitivamente accertati come criminosi dal Giudice penale, sia per quanto riguarda la loro componente oggettiva, che soggettiva sia, infine, per la attribuibilità degli stessi all'odierno convenuto (Corte dei Conti I Sez. App. sent. 13.3.2018 n. 121), con la conseguenza che residua in capo a questo Giudice la sola analisi e la valutazione del nesso tra il contegno illecito e la perdita d'immagine dell'Ente pubblico.

Per quanto concerne la quantificazione danno, la Procura ha correttamente allegato e provato che la convenuta nella qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è appropriata di euro 126.741,89 quando era in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Castel Morrone; di € 1.630,00 quando era in servizio presso la Scuola Media Statale "G. Pascoli" di Casagiove; di € 317.605,77 quando era in servizio presso l'Istituto Comprensivo "F. Collecini - Giovanni XXIII" di Caserta.

4. In riferimento al contestato danno all'immagine, si ricorda che il comma 1 sexies dell'art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20 prevede che *"Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*

Nel caso in esame si è in presenza del giudicato penale che ha accertato in senso definitivo la sussistenza della condotta, dell'evento, del nesso di causalità e dell'elemento psicologico, sotto il profilo del dolo, di un delitto contro la pubblica amministrazione e, specificatamente, quello di peculato ex art. 314 c.p., avendo la Pascarella, nella qualità di soggetto incaricato di un pubblico servizio, trattenuto denaro pubblico senza più restituire la res di cui aveva la disponibilità per ragioni di pubblico servizio.

Secondo la dominante giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, l'elemento significativo per la configurazione del danno all'immagine è la divulgazione della notizia e la prova da parte della Procura che tale diffusione abbia determinato il discredito dell'Ente per l'azione illecita commessa dal convenuto, con conseguente perdita di fiducia da parte della cittadinanza per l'operato dell'Amministrazione (Corte Conti III Sez. App. sentt. 4.12.2019 n. 241 e 6.11.2020 n. 189).

Nella fattispecie in esame, la notizia del reato commesso dalla Pascarella riportata in più di un'occasione sulla stampa locale e nazionale, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ha determinato un'evidente lesione del prestigio dell'Amministrazione in conseguenza della gravità della condotta illecita e della consistente somma non versata sul conto del Ministero e distolta dai fini cui era destinata.

E pertanto, in considerazione della particolare attenzione mediatica

che si è concentrata in particolare sede locale su questa vicenda, è evidente che la suddetta reiterata condotta abbia determinato una “deminutio” dell’apprezzamento dei consociati nell’agire degli organi preposti alla gestione della cosa pubblica, ingenerando la convinzione di un’Amministrazione organizzata in maniera confusa, incidendo negativamente sulla (sminuita) considerazione nei confronti delle persone che agiscono per conto della stessa.

Inoltre, il danno all’immagine anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria per il ripristino del danno al bene giuridico leso e ciò si determina, come nel caso in esame, ogni volta che il comportamento criminoso di un soggetto legato da un rapporto di servizio con l’ente pubblico sia rivolto a sfruttare la posizione ricoperta per scopi personali utilitaristici in contrasto con gli interessi pubblici generali, minando così la fiducia dei cittadini nella correttezza dell’azione amministrativa e nella gestione dei servizi predisposti per la collettività (Cass. civ. Sez. Unite sent. 2.4.2007 n. 8098; Corte Conti III Sez. App. sent. 16.11.2018 n. 476).

Con riferimento al quantum del danno, questo Collegio intende applicare il criterio presuntivo indicato dal legislatore (comma 1 sexies dell’art. 1 della l. 14.1.1994 n. 20) del doppio della somma di denaro indebitamente trattenuta, in quanto la notizia ha assunto una spiccata diffusività a livello locale (criterio sociale) essendo stata pubblicata sui

principali siti e quotidiani di Caserta (eco di Caserta, il mattino on line), per la gravità del fatto avendo la Pascarella, con comportamenti reiterati nel tempo, trattenuto ingenti somme di denaro (criterio oggettivo) e infine per la qualifica rivestita (criterio soggettivo) essendo un agente contabile chiamato a “custodire” una res in un importante settore dei servizi pubblici afferente al diritto all'istruzione. Seguendo tale impostazione e in assenza di qualsivoglia contrario elemento di prova, la presunzione semplice definita in via legislativa coincide con il criterio di liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., criterio da sempre utilizzato da questa Corte per quantificare il danno non patrimoniale all'immagine.

Per i motivi illustrati, va accolta integralmente la domanda attorea e, per l'effetto, va condannata l'odierna convenuta al pagamento:

- di € 445.977,66 del danno patrimoniale diretto e così ripartito: € 126.741,89 in favore dell'Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Castel Morrone; € 1.630,00 in favore della Scuola Media Statale “G. Pascoli” di Casagiove; € 317.605,77 in favore dell'Istituto Comprensivo “F. Collecini - Giovanni XXIII” di Caserta. Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- di € 891.955,32 a titolo di danno all'immagine e pari al doppio dell'utilità illecitamente percepita, in favore del Ministero dell'Istruzione

e del Merito. Su tale somma andranno calcolati la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del giudicato penale e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta dalla Procura regionale, accoglie la domanda attorea e:

- dichiara la contumacia di Pascarella Antonella;
- condanna la convenuta al pagamento di € 126.741,89 in favore dell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Castel Morrone; di € 1.630,00 in favore della Scuola Media Statale "G. Pascoli" di Casagiove; di € 317.605,77 in favore dell'Istituto Comprensivo "F. Collecini - Giovanni XXIII" di Caserta. Sulle predette somme è dovuta la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, e sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna, altresì, la convenuta al pagamento di € 891.955,32 a titolo di danno all'immagine in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Condanna la convenuta alla corresponsione, in favore dell'Erario,

delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota
a margine del presente atto ex art. 31, co. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Paolo Novelli
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 25/05/2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)